

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)

### Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

### Dispositivo

- 1) *L'articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *La Commissione europea supporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.*
- 5) *La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria supporteranno un terzo delle proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 6.11.2010.

---

### Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione

(Causa T-422/10) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Proporzionalità — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)**

(2015/C 302/48)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (rappresentanti: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente V. Bottka e R. Striani e infine V. Bottka e G. Conte, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

### Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, ha partecipato alla parte paneuropea dell'infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002.*
- 2) *L'articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.*
- 3) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni.*
- 4) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 5) *Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T-422/10.*
- 6) *La Trafilerie Meridionali sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea per quanto riguarda la causa T-422/10 R.*

<sup>(1)</sup> GU C 317 del 20.11.2010.

**Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Redaelli Tecna/Commissione**

(Causa T-423/10) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Termine ragionevole»)**

(2015/C 302/49)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Redaelli Tecna SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada e S. Patuzzo, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Prete e V. Bottka, successivamente V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*